



DETERMINAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE. UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO.

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di seguito denominata anche "Agenzia";

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *“Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito “Regolamento”), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare l'art. 19, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, e, in particolare, l'art. 20;

Vista la delibera 13 ottobre 2020, n. 37, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato il Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia medesima;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali;

Visto il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali – triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 45 riguardante le linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia;

Visto l'Allegato n. 3 all'Accordo sottoscritto dall'Agenzia con le OO.SS. in data 17 dicembre 2009;

Tenuto conto del D.M. 8 gennaio 2024, n. 3 che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione delle strutture dirigenziali di livello non generale, con particolare riferimento alla individuazione delle Aree e degli Uffici, nonché dei relativi posti di funzione dirigenziale di livello non generale, alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le diverse strutture;

Visto l'avviso prot. AIFA n. 0057906-07/05/2024, pubblicato in data 08 maggio 2024 sul sito istituzionale dell'Agenzia, per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio Registri di Monitoraggio;

Vista la nota prot. n. 0081430-21/06/2024 di conferimento incarichi a supporto dell'attività istruttoria della procedura di interpello di cui al summenzionato avviso;

Viste le manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico *de quo* pervenute alla scadenza del termine previsto;

Considerato che non sono pervenute candidature valutabili da parte di dirigenti di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia;

Considerato che, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire e alla complessità della struttura interessata, la candidatura del dott. Pier Paolo Olimpieri, dirigente sanitario farmacista di ruolo dell'Agenzia, risulta essere la più idonea a ricoprire l'incarico in argomento, in ragione di adeguate competenze specialistiche e di una consolidata esperienza professionale nelle materie afferenti alla struttura, in particolare nell'attività di monitoraggio e di raccolta di dati nella pratica clinica, con specifico riguardo alla comprovata esperienza nella valutazione degli esiti dei trattamenti, nell'analisi statistica avanzata, nel data management di Big Data e nell'applicazione di algoritmi di bioinformatica;

Vista la nota dell'8 luglio 2024, prot. n. 0088472, con la quale il Direttore Tecnico-scientifico, a seguito della fase istruttoria di cui al verbale del 27 giugno 2024, ha comunicato al Direttore Amministrativo la propria intenzione di voler conferire al dott. Pier Paolo Olimpieri l'incarico *de quo*, ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001;

Vista la nota prot. n. 91066-12/07/2024 con la quale il Direttore Amministrativo, verificata la disponibilità del posto ai sensi della normativa vigente, ha richiesto al Presidente dell'AIFA, tra l'altro, il rilascio del nulla osta all'utilizzo della relativa unità del contingente delle posizioni dirigenziali di livello non generale conferibili in AIFA ai sensi dell'art.19, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

Vista la nota prot. n. 0000143-15/07/2024 con la quale il Presidente ha accolto la suddetta richiesta;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo 30 luglio 2024 n. 267|2024 di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001, del dott. Pier Paolo Olimpieri, al fine di svolgere l'incarico di dirigente dell'Ufficio Registri di monitoraggio, a decorrere dal 2 agosto 2024 e per la durata di tre anni ovvero fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, se antecedente e, contestualmente, di revoca, a decorrere dalla medesima data del 2 agosto 2024, dell'incarico, di durata triennale, collocato nella fascia retributiva BS, per le esigenze dell'Ufficio Registri di Monitoraggio, conferito al dott. Pier Paolo Olimpieri, con determinazione direttoriale n. 154 del 13 aprile 2023;

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità in atti, rese dall'interessato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, citato;

DETERMINA

ART. 1 (Oggetto)

1. Al dott. Pier Paolo Olimpieri, dirigente sanitario farmacista di ruolo dell'Agenzia, di seguito denominato "dirigente", è conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Registri di Monitoraggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. c), del vigente Regolamento dell'Agenzia, collocato nella fascia retributiva C1.

ART. 2 (Funzioni e obiettivi)

1. Il dirigente nello svolgimento delle funzioni persegue gli obiettivi connessi alle competenze dell'Ufficio Registri di Monitoraggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. c), cui si fa totale riferimento.

2. Il dirigente persegue gli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 33 del 2013, citato, connessi con le funzioni della struttura oggetto del presente provvedimento. Ai sensi del comma 1-quater, citato, il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del mancato raggiungimento medesimo si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

3. Il dirigente, nello svolgimento della propria attività, persegue gli obiettivi annuali assegnati in applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, di cui in premessa, e conformi agli indirizzi, obiettivi e priorità definite dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 4 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, nonché della Convenzione triennale tra il Ministro della Salute e l'Agenzia stipulata ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. In relazione al programma e agli obiettivi assegnati nell'ambito delle competenze istituzionali a cui è preposto, al dirigente è demandata la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti a propria firma, fatta salva, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, la facoltà del Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia di sostituirsi al dirigente in caso di inerzia.

5. Il dirigente esercita, inoltre, tutti i compiti e i poteri assegnati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 3 (Durata dell'incarico)

1. L'incarico, di durata triennale, decorre dalla data del 2 agosto 2024, e rimane risolutivamente condizionato all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione di cui al citato D.M. 8 gennaio 2024, n. 3, se antecedente al compimento del triennio.

ART. 3 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico da corrisponderci al dirigente in relazione all'incarico è definito con contratto individuale accessivo al presente provvedimento, da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore tecnico-scientifico nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 4 (Disciplina generale del rapporto)

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle clausole contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Funzioni Centrali.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Direttore tecnico-scientifico
Pierluigi Russo